

**Agenzia delle entrate**  
**Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale**

**INTESTAZIONE**

richiesta di verifica n. 0000387275 del 6/8/2025  
Riferita al soggetto CF CNCDNL72P03B354E  
Elaborata in data 7/8/2025

*Sezione A*

**Articolo 94, comma 6, del d. lgs. n. 36 del 2023**

**Violazioni gravi definitivamente accertate, ai sensi della deliberazione ANAC n. 157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023**

Si comunica che la richiesta di verifica indicata in intestazione ha prodotto, alla data di elaborazione e in base alle informazioni disponibili nelle banche dati alla medesima data di elaborazione, il seguente esito:

- Esito Positivo<sup>1</sup> – esito regolare

Il presente esito è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 94, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

**Informazioni**

La presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti nelle relazioni di accompagnamento alle deliberazioni ANAC indicate in intestazione.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano:

- gli importi affidati in riscossione coattiva, a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Agente della riscossione dell'esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all'Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l'impugnazione;
- esclusivamente i debiti iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione dall'Agenzia delle Entrate indicati nell'elenco di codici tributo allegato alle suddette delibere e non rilevano i debiti per imposte e tasse gestite da altri Enti impositori (ad es. enti locali);
- esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi).

Non rilevano, invece:

- i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio;
- i debiti oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione;
- i debiti oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili.

Si ottiene un esito positivo della verifica di regolarità fiscale, ai soli fini delle disposizioni in materia appalti, se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del

---

<sup>1</sup> In tale ipotesi, è possibile chiedere all'Agenzia delle entrate l'esito informativo relativo all'esistenza di violazioni non definitivamente accertate, ai fini di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2, del d. lgs. n. 36 del 2023.

Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore a tale importo, l'esito della verifica è negativo.

L'esito si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria; pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

In caso di posizione irregolare (esito negativo), l'operatore economico, qualora fosse in possesso di documentazione o informazioni che alla data di elaborazione comprovino un diverso esito, può recarsi presso uno degli sportelli dell'Agente della riscossione competenti (l'elenco degli sportelli dell'Agente della riscossione è consultabile sul sito internet istituzionale di Agenzia delle entrate – Riscossione) per gli ambiti provinciali presso cui sono stati riscontrati debiti e presentare apposita istanza (il cui fac-simile è disponibile presso i citati sportelli) allegando copia del presente esito nonché l'eventuale documentazione a supporto.

L'istanza può essere presentata dal titolare/ rappresentante legale dell'operatore economico o da un suo delegato.

A seguito dell'istanza, l'Agente della riscossione effettua le verifiche entro il terzo giorno lavorativo a partire dal giorno successivo alla data di presentazione; in caso di riscontro positivo, è possibile recarsi presso il medesimo sportello per ottenere il rilascio di una "attestazione sostitutiva dell'esito informativo" comprovante l'assenza di debiti definitivamente accertati, ai soli fini di cui alle disposizioni in materia appalti.